

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022
326/2022/R/EEL

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA AGGIORNATO DI CONTRATTO TRA TERNA S.P.A. E
PIEMONTE SAVOIA S.R.L. PER LA GESTIONE COMMERCIALE DELL'INTERCONNECTOR
PIEMONTE SAVOIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 8 novembre 2021);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2010;
- la decisione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, relativa all'esonero di Piemonte Savoia S.r.l. (Italia) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009;
- la decisione della Commissione europea C(2020) 6325 dell'11 settembre 2020 (decisione 11 settembre 2020);
- la decisione della Commissione europea C(2022) 389 final del 19 gennaio 2022 (di seguito: decisione 19 gennaio 2022);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2016 con cui il Ministero rilascia un'esonero per una quota di capacità della linea di interconnessione Piosasco (Italia)-Grand'Île (Francia) (di seguito: decreto direttoriale 20 luglio 2016);
- il decreto direttoriale del Ministro delle Attività Produttive 290/ML/10/2020 del 5 marzo 2020 (di seguito: decreto direttoriale 5 marzo 2020);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 ottobre 2020;
- la deliberazione dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 228/2016/I/eel del (di seguito: deliberazione 228/2016/I/eel) ivi incluso il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 468/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 468/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 275/2019/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 579/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 38/2020/R/eel;
- la deliberazione 13 aprile 2021, 149/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2022, 47/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 47/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 93/2022/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 587/2013/R/eel del 13 dicembre 2013;
- il testo dell'accordo per la gestione commerciale dell'*interconnector* Piemonte Savoia inviato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 16 giugno 2017, protocollo Autorità 21369 del 20 giugno 2017;
- il testo dell'accordo per la gestione tecnico operativa dell'*interconnector* Piemonte Savoia e la copia del contratto di *Operation & Maintenance (O&M)* stipulato tra le società Piemonte Savoia S.r.l. e Terna Rete Italia S.p.A. ai sensi

dell'articolo 32 della legge 99/09 inviati da Terna all'Autorità in data 25 luglio 2019, protocollo Autorità 19993 del 26 luglio 2019;

- la versione aggiornata del testo dell'accordo per la gestione commerciale dell'*interconnector* Piemonte Savoia di cui alla deliberazione 468/2017/R/eel inviato da Terna all'Autorità in data 30 giugno 2022, protocollo Autorità 28733 del 30 giugno 2022 (lettera 30 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di interconnessione Piossasco – Grand'Ile (di seguito: *interconnector*) è stato sviluppato da Terna nell'ambito del mandato attribuitole dalla legge 99/09, come integrata dall'articolo 2 della legge 41/10;
- con la deliberazione 228/2016/R/eel l'Autorità ha rilasciato, in accordo con l'autorità di regolazione francese *Commission de régulation de l'énergie* (CRE), parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico rispetto alla richiesta, da parte della società Piemonte Savoia S.r.l., per il rilascio di un'esenzione di durata decennale dalle disposizioni dell'articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009 e dell'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE per una sezione, di capacità pari a 350 MW, del più ampio progetto di interconnessione Piossasco – Grand'Ile, tra Italia e Francia, di complessivi 1.200 MW;
- il parere favorevole di cui al precedente alinea è condizionato, tra l'altro, al soddisfacimento di alcune prescrizioni tra cui:
 - la predisposizione da parte di Terna e del titolare dell'esenzione:
 - di un accordo per la gestione delle rendite derivanti dall'allocazione della capacità di trasporto resa disponibile dall'*interconnector* (di seguito: contratto commerciale);
 - di un accordo per la gestione tecnico operativa dell'*interconnector* (di seguito: contratto tecnico operativo);
 - la cessione dell'intero capitale sociale della società Piemonte Savoia S.r.l. agli Assegnatari di cui alla legge 99/09 secondo predefiniti criteri a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca i suoi effetti;
- la medesima deliberazione 228/2016/R/eel prevede che gli schemi dei contratti di cui al precedente punto siano sottoposti all'Autorità per approvazione;
- con il decreto direttoriale 290/ML/6/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla società Piemonte Savoia S.r.l. l'esenzione di cui sopra nei termini previsti dall'Autorità nella deliberazione 228/2016/R/eel;
- l'esenzione è concessa per una quota di potenza pari a 350 MW, generata da uno dei due moduli che costituiscono l'interconnessione Piossasco - Grand'Ile (di seguito: modulo *Interconnector* e modulo RTN), e per un periodo pari a 10 anni; pertanto, ai sensi del parere di cui alla deliberazione 228/2016/R/eel, alla società Piemonte Savoia S.r.l. saranno corrisposti i 7/12 delle rendite di congestione spettanti al sistema italiano derivanti dall'allocazione della capacità di interconnessione del modulo oggetto di esenzione;

- la Commissione europea, con la decisione 9 dicembre 2016, ha approvato la concessione dell'esenzione di cui al punto precedente, senza richiedere modifiche alle disposizioni di cui alla deliberazione 228/2016/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore (26 dicembre 2021), l'Autorità *decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019.*
- su richiesta della società Piemonte Savoia s.r.l, con la decisione del 19 gennaio 2022 C(2022) 389 final la Commissione europea ha esteso la durata dell'esenzione di cui al decreto direttoriale 290/ML/6/2016. L'esenzione perderà i propri effetti il 9 novembre 2022 se, a tale data, l'*interconnector* non sarà ancora operativo, salvo ulteriori proroghe;
- con la deliberazione 8 febbraio 2022, 47/2022/R/eel l'Autorità ha approvato la proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'*interconnector* previsto dall'esenzione di cui al decreto direttoriale 290/ML/6/2016 conformemente alla decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2022 C(2022) 389 final.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 468/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato lo schema di contratto commerciale, predisposto da Terna e da Piemonte Savoia S.r.l. ai sensi della deliberazione 228/2016/R/eel, con sufficiente anticipo rispetto alla data di entrata in esercizio dell'*interconnector* per favorire il finanziamento dell'opera da parte dei soggetti privati;
- con la deliberazione 149/2021/R/eel l'Autorità ha approvato lo schema di contratto, predisposto da Terna e da Piemonte Savoia S.r.l., per la gestione tecnica dell'*interconnector* ai sensi della deliberazione 228/2016/R/eel;
- con la lettera 30 giugno 2022, Terna ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, una versione aggiornata dello schema di accordo per la gestione commerciale dell'*interconnector* di cui alla deliberazione 468/2017/R/eel, predisposta da Terna e Piemonte Savoia S.r.l.;
- in particolare, la versione aggiornata del contratto commerciale prevede che l'entrata in esercizio commerciale dell'*interconnector* possa avvenire in due fasi temporalmente distinte:
 - Fase 1: entrata in esercizio commerciale del solo modulo *Interconnector* avente potenza massima pari a 600 MW;
 - Fase 2: entrata in esercizio commerciale anche del modulo RTN avente anch'esso una potenza massima pari a 600 MW;

- la versione aggiornata del contratto commerciale si è resa necessaria per integrare i termini e le condizioni previsti nello schema approvato con delibera 468/2017/R/eel per tenere conto del nuovo scenario di entrata in esercizio disgiunta dei due moduli che compongono l'*interconnector*, laddove il modulo *Interconnector* entrerà in esercizio in anticipo rispetto al modulo RTN;
- conseguentemente, con riferimento al periodo transitorio (e in ogni caso non oltre il 9 novembre 2022) in cui sarà in esercizio solamente il modulo *Interconnector* (Fase 1), lo schema di contratto commerciale aggiornato prevede la revisione del criterio di determinazione della quota parte delle rendite di congestione spettanti alla società Piemonte Savoia S.r.l. rispetto a quanto originariamente previsto con entrambi i moduli in esercizio commerciale, segnatamente pari a 7/12 delle rendite spettanti all'Italia;
- in particolare, il contratto commerciale aggiornato prevede, nel transitorio (Fase 1), il trasferimento alla società Piemonte Savoia S.r.l. dell'intera porzione italiana dei ricavi da congestione derivanti dall'allocazione della capacità di trasporto resa disponibile dalla Linea Piossasco-Grande Ile.

RITENUTO CHE:

- l'entrata in esercizio differita nel tempo del modulo *Interconnector* (Fase 1) e del modulo RTN, originariamente non prevista, consente al mercato italiano di beneficiare della nuova capacità di interconnessione non appena disponibile;
- con l'entrata in esercizio del modulo *Interconnector*, gli effetti del servizio di importazione virtuale di cui all'articolo 32 della legge 99/09 e s.m.i. cesserebbero i propri effetti con riferimento alla capacità esentata messa in esercizio;
- in riferimento all'allocazione delle rendite di congestione il contratto commerciale aggiornato di cui alla lettera 30 giugno 2022 individua una soluzione di natura transitoria, per la Fase 1, a tutela dei diritti del titolare dell'esenzione, mantenendo inalterata la soluzione a regime di cui alla deliberazione 228/2016/R/eel, anticipandone parzialmente gli effetti;
- la soluzione transitoria di cui al precedente punto, valida non oltre il 9 novembre 2022, identifica un punto di equilibrio tra gli interessi economici del soggetto titolare dell'esenzione nonché finanziatore dell'*interconnector* e gli interessi economici degli utenti finali del sistema elettrico;
- ai sensi della deliberazione 228/2016/R/eel, la verifica e approvazione, da parte dell'Autorità, dello schema di contratto commerciale aggiornato sia condizione necessaria affinché l'esenzione possa produrre i suoi effetti a seguito dell'entrata in esercizio del modulo *Interconnector*

DELIBERA

1. di approvare lo schema aggiornato del contratto predisposto da Terna e da Piemonte Savoia S.r.l. per la gestione commerciale dell'*interconnector* Piemonte Savoia, ai sensi della deliberazione 228/2016/R/eel;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, a Terna S.p.A., alla società Piemonte Savoia S.r.l. e all'Autorità di regolazione francese - *Commission de régulation de l'énergie*;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini